

ANPRI

Associazione Nazionale
Professionale per la Ricerca



Aderente a CIDA
Federazione dirigenti e alte professionalità
Funzione Pubblica

ANPRI

Via Casilina 3L – 00182 Roma
Tel. 067012656 Fax 067012666
Email: anpri@anpri.it internet: www.anpri.it

OSSERVAZIONI

sullo schema di DPCM in attuazione dell'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (soppressione dell'EIM)

La scrivente Organizzazione, rappresentativa dei Ricercatori e Tecnologi degli Enti di ricerca, rileva che il testo del decreto necessita di alcune modifiche al fine di una più piena salvaguardia delle caratteristiche professionali di tale personale.

a) art. 3, commi 2-4

si conviene sulla opportunità di porre un limite temporale (6 mesi) per l'espletamento delle procedure di mobilità; tuttavia tale limite andrebbe più opportunamente considerato a decorrere dalla comunicazione di cui al comma 3, senza ulteriori restrizioni sui termini per la domanda di trasferimento; conseguentemente si richiede di

- sopprimere al comma 2 l'inciso: *"entro il termine di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto"*
- sopprimere al comma 3 l'inciso: *"entro due mesi dalla comunicazione"*
- sostituire al comma 4 le parole: *"dalla data di pubblicazione del presente decreto"* con le parole *"dalla data della comunicazione di cui al comma 3"*

Inoltre, stanti le problematiche delle piante organiche degli Enti di ricerca, si ritiene che una efficace mobilità si possa ottenere solo prevedendo

- che il trasferimento del Ricercatore/Tecnologo avvenga con il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie e strumentali
- che l'Ente ricevente possa adeguare in corrispondenza la propria dotazione organica (trasferimento del posto)

Gli artt. 9 e 10 andrebbero quindi modificati di conseguenza.

b) art. 7

L'articolo va armonizzato con la previsione di cui al comma 4 dell'art. 3 di una *"apposita sezione"* per il personale Ricercatore/Tecnologo che non sia transitato in altri Enti di ricerca. Si ritiene quindi necessario l'inserimento del seguente comma:

"2) Al personale di cui al comma 4 dell'art. 3, continua comunque ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla normativa vigente per i Ricercatori e Tecnologi degli enti di ricerca"

In conseguenza, al comma 1 va soppresso il riferimento al personale di cui all'art. 3.

c) artt. 5 e 6

Va estesa al personale Ricercatore e Tecnologo a tempo determinato e ai titolari di assegno di ricerca la possibilità di trasferimento ad un Ente di ricerca, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie e strumentali.